

Statuto dell'Associazione "Gruppo Fotografico ISO100"

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione denominata "Gruppo Fotografico ISO100" (di seguito l'Associazione).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Civitavecchia (RM) in via nuova di San Liborio 14d e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Scopo e attività dell'Associazione

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo dell'immagine, della fotografia e dell'arte nel suo più ampio significato. In particolare promuove la conoscenza della fotografia e la produzione fotografica ed incoraggia ogni forma di attività nel campo dell'immagine, della fotografia e dell'arte organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza e della pratica dell'immagine, della fotografia e dell'arte nel suo più ampio significato. L'Associazione raggiunge i suoi obiettivi attraverso l'organizzazione di eventi legati al mondo della fotografia, della comunicazione e dell'immagine, sia presso la propria sede operativa sia in ambiti esterni. L'associazione potrà promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare viaggi culturali, realizzare prodotti editoriali di ogni tipo, somministrare bevande ed alimenti esclusivamente agli associati e, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale. L'associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni, festival e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo dell'immagine, della fotografia e dell'arte nel suo più ampio significato. Nell'espletamento di tali attività e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati, ma può avvalersi anche di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate. L'associazione potrà inoltre associarsi con altri comitati od associazioni

aventi oggetto sociale analogo od affine per ottenere il raggiungimento dell'oggetto sociale. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 5 - I soci: procedure di ammissione, categorie, diritti e doveri degli associati, cessazione

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione volontariamente e a titolo gratuito il proprio tempo libero e le proprie capacità.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato presentata utilizzando la modulistica predisposta e l'ammissione decorre dalla data di delibera. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissa stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci possono inoltre liberamente versare ulteriori contributi e disporre lasciti e legati. La tessera associativa ha scadenza annuale e deve essere rinnovata periodicamente con il versamento della quota ordinaria. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. I soci possono essere:

- A. *Soci fondatori*: coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione;
- B. *Soci ordinari*: coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente statuto, sono in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Possono partecipare alle assemblee dei soci e avranno diritto di voto a condizione di aver svolto, perseguito, condiviso e contribuito alla realizzazione dell'oggetto sociale. Possono partecipare alle attività sociali e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale;
- C. *Soci sostenitori*: coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo. Possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto. Hanno l'obbligo di versare la quota annuale ad essi riservata, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo;

D. *Soci onorari*: coloro che per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della fotografia vengono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività sociali;
- partecipare alle assemblee ed esercitare diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti o per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali come stabilito nel presente Articolo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci cessano di appartenere al gruppo per: dimissioni volontarie, decesso, per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro tre mesi dalla scadenza, per delibera motivata dal consiglio direttivo (per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo).

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
- Presidente;

Art. 7 - Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in

regola con il pagamento delle quote associative. Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel *Libro degli Associati*, per i quali sussiste il principio del voto singolo quando ricompresi nei gruppi A o B dell'Art. 5. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe, mentre il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'ammissione degli aspiranti associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal consiglio direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento

dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

E' l'organo amministrativo ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione all'interno del Comune in cui è situata.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, da inviare 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario e per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale da registrare nell'apposito *Libro dei Verbali*, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti. L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea ordinaria. Il primo organo amministrativo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, viene eletto dall'assemblea degli associati. L'organo amministrativo dura in carica 3 anni e al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti. Non può essere membro dell'organo amministrativo (e, se eletto, decade dal suo ufficio) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino all'elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo decadranno automaticamente dal loro incarico e ad essi subentreranno nell'ordine i non eletti e questi dureranno in carica sino alla scadenza del triennio del consiglio stesso.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

Art. 12 - Compiti del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta. Sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda affidargli.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.

Art. 13 - Patrimonio e Risorse dell'Associazione

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare;

- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati, accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 15 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 16 - Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 17 - Esercizio sociale e rendicontazione

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 18 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. Per lo scioglimento dell'Associazione decide l'assemblea con il consenso dei $\frac{3}{4}$ dei soci, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.